XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1587-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 settembre 2001 (v. stampato Senato n. 596)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 settembre 2001

(Relatore: LA MALFA)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIII (Agricoltura) sul disegno di legge n. 1587.

La VI Commissione permanente (Finanze), il 20 settembre 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 1587.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1587 di conversione del decretolegge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura;

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalla relazione recante l'analisi tecnico-normativa, né da quella sull'analisi di impatto della regolamentazione;

ritenuto che, pur nella considerazione che l'intervento normativo in oggetto si inscrive nel quadro normativo vigente nella materia, il suo carattere dichiaratamente transitorio non appare costituire elemento di semplificazione o di riordino del medesimo, essendo destinato ad essere in ogni caso superato da un successivo provvedimento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, commi 2 e 3, si rileva l'opportunità di richiamare in maniera uniforme e corretta il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375 conformemente a quanto previsto dal punto 12, lett. *o*) della lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, procedendo anche all'indicazione degli articoli del medesimo atto relativi ai termini prorogati dal provvedimento in esame.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La Commissione Affari costituzionali,

premesso che in linea generale non appare condivisibile il ricorso ad atti aventi natura legislativa al fine di apportare modifiche ad atti XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di rango subprimario, privi di forza di legge, in quanto questi ultimi vengono in tal modo a presentare un diverso grado di « resistenza » a successivi interventi modificativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE